

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 4-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del
9 novembre 1977 — degli articoli da 11 a 16

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 4

*(« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una
Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile
in Italia »)*

d'iniziativa del senatore ROMAGNOLI CARETONI Tullia

Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine
sulla condizione femminile in Italia

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È costituita una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia avente il compito di indagare e riferire al Parlamento sui provvedimenti legislativi da adottare per garantire un'effettiva parità di condizione e di trattamento della donna nel nostro Paese.

La Commissione dovrà esaminare in modo specifico i problemi connessi all'occupazione, all'educazione e alla tutela giuridica della donna.

Per quanto riguarda l'occupazione, dovranno essere identificati gli strumenti idonei a garantire un'effettiva parità normativa, salariale, previdenziale e di trattamento fiscale tra i due sessi. Dovranno poi essere identificati quegli strumenti che garantiscano parità di opportunità occupazionale sia nel campo della formazione professionale che in quello dell'offerta di lavoro da parte di privati ed enti pubblici.

Nel campo dell'educazione la Commissione dovrà indagare sui modi per assicurare identità di opportunità, di formazione e di trattamento nell'insegnamento attivo e passivo, con particolare riferimento ai rapporti tra formazione e sbocchi professionali. Dovrà essere assicurata una totale integrazione tra i due sessi fin dalla scuola per l'infanzia.

Per la tutela giuridica della donna la Commissione dovrà quindi intervenire nella ricerca di adeguati strumenti di protezione sia nel campo civile che in quello penale. Dovrà, tra l'altro, essere garantita la tutela della dignità femminile nel settore dell'informazione e in particolar modo in quello della informazione pubblicitaria e della promozione delle vendite. Sarà esaminata la possibilità di costituire centri di tutela legale e sanitaria a favore di donne vittime di violenze.

La Commissione dovrà prevedere l'istituzione di un organo permanente di indagine e di controllo sulla condizione femminile in Italia, incaricato di assicurare da parte di enti pubblici e di privati il rispetto dei prin-

cipi sostanziali di eguaglianza tra i due sessi e di riferire periodicamente al Parlamento sugli interventi legislativi e per garantirne una sempre più puntuale attuazione.

Art. 2.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Art. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

La Commissione dovrà prendere contatti con le organizzazioni dei movimenti e delle associazioni interessate all'elevamento, alla emancipazione e alla liberazione della donna e dovrà avvalersi, per lo svolgimento del suo compito, della consulenza di persone esperte indicate dalle suddette organizzazioni.

Art. 5.

La Commissione terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale, e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessarie.

Art. 6.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.